

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

Con la *trasformazione* si attua il *cambiamento del tipo* o dello *scopo* della società od ente, senza che questo determini l'estinzione di un soggetto e la costituzione di uno nuovo.

Ne consegue che la trasformazione:

1. è un fenomeno modificativo e non estintivo o costitutivo
2. è un'operazione di gestione straordinaria, che nella continuità dell'attività aziendale consente di ricercare:
  - una maggiore economicità
  - una riduzione dei rischi specifici di gestione attraverso l'adozione della forma societaria ritenuta più opportuna

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

### GLOSSARIO

**Trasformazione omogenea:** interessa enti collettivi societari con scopo di lucro.

La trasformazione omogenea può essere:

1. *evolutiva* se la società si trasforma in un tipo sociale di livello superiore
2. *regressiva* se la società si trasforma in un tipo sociale di livello inferiore

**Trasformazione eterogenea:** interessa *società di capitali* ed enti diversi dalle società con scopo di lucro o dalle società.

Per enti diversi dalle società con scopo di lucro si intende:

- Società cooperative; - Società consortili

Per enti diversi dalle società si intende:

- Enti collettivi diversi dalle società (associazioni);

- Enti non collettivi (fondazioni)

- Non enti (comunione d'azienda)

Anche la trasformazione eterogenea può essere evolutiva o regressiva

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

Quali *ragioni* inducono alla trasformazione omogenea?

- Motivazioni aziendali
- Motivazioni legate alle esigenze dei soci
- Motivazioni legate a disposizioni di legge
- Motivazioni fiscali

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

### Le motivazioni aziendali

#### **1. Ricorso al mercato dei capitali (trasformazione evolutiva)**

*Passando ad esempio da una società di persone ad una S.R.L. è possibile sostenere lo sviluppo aziendale con mezzi finanziari scaturenti dai cosiddetti titoli di debito.*

*Con la trasformazione da S.R.L. a S.P.A. è possibile raccogliere maggior capitali di rischio (con la quotazione in borsa) e/o di credito (con l'emissione di prestiti obbligazionari).*

*E' possibile inoltre ricorrere a forme di finanziamento innovative (ad esempio i patrimoni ed i finanziamenti destinati ad uno specifico affare).*

#### **2. Crescita dimensionale (trasformazione evolutiva)**

La forma giuridica della società di capitali consente di dare all'esterno un'immagine migliore dell'azienda.

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

### Le motivazioni aziendali

- 3. Modello organizzativo maggiormente strutturato (trasf. evolutiva)**  
Dovendo seguire un iter ben preciso, le decisioni dovrebbero essere più ponderate; i controlli sono maggiori
- 4. Riduzione dei costi amministrativi ed adempimenti (trasf. regressiva)**  
Ad esempio si vuole evitare adempimenti pubblicitari
- 5. Modello organizzativo più semplice (trasformazione regressiva)**  
Per evitare il collegio sindacale

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

Le motivazioni legate alle esigenze dei soci

1. Volontà di limitare la responsabilità (trasformazione evolutiva)
2. Diverse regole per la circolazione di quote o azioni (trasf. evolutiva)
3. Possibilità di costituire diritti sulle azioni o quote (trasf. evolutiva)
4. Possibilità di adottare la forma sociale a socio unico (trasf. evolut.)
5. Possibilità di conferire prestazioni d'opera (trasf. regressiva in soc. di persone)

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

Le ragioni legate a disposizioni di legge

1. Per adottare forme innovative di amministrazione e controllo (sistema dualistico e monistico) (trasformazione evolutiva in spa)
2. Per svolgere determinati tipi di attività (trasf. evolutiva)
3. Per evitare lo scioglimento a seguito del venir meno della pluralità dei soci nelle soc. di persone (trasf. evolutiva)
4. Riduzione del capitale al di sotto del minimo (trasf. regressiva)

# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

### Le motivazioni di carattere fiscale

1. Per evitare la tassazione progressiva per trasparenza (trasformazione evolutiva)
2. Per adottare il regime di contabilità semplificata (trasf. regressiva)
3. Per aderire al consolidato fiscale e poter compensare tra le varie società le perdite e gli utili fiscali (trasf. evolutiva)



# LA TRASFORMAZIONE

## Il profilo economico aziendale

Quali *ragioni* inducono alla trasformazione eterogenea?

La trasformazione regressiva consente ai soci di società lucrative di finalizzare l'attività a scopi mutualistici, consortili, ideali, ..., o di cessare qualsiasi attività e godere del bene (trasformazione in comunione d'azienda) o di privarsi del patrimonio in favore di finalità ideali (fondazione).

Analoghi ragionamenti "al contrario" valgono per quella evolutiva

**N.B.** Anche in questi casi gli associati valuteranno i conseguenti effetti giuridici, aziendali e fiscali che la trasformazione comporta, ma questi rappresenteranno una conseguenza e non lo sprone del cambio di scopo impresso all'organizzazione comune.

# La disciplina giuridica

"Della Trasformazione"

Libro V - Capo X - Sez. I

Art. 2498 - Art. 2500 *novies*

Non più, dunque,  
"Della  
trasformazione  
di società"

**Art. 2498 - art. 2500 *bis***

Disposizioni generali applicabili a  
tutti i casi di trasformazione

**Art. 2500 *ter* - *quinques***

Trasformazione da società di  
persone in società di capitali

**Art. 2500 *sexies***


Trasformazione da società di  
capitali in società di persone

**Art. 2500 *septies* - *novies***

Trasformazione da società di  
capitali in altri organismi e v/sa


# La disciplina giuridica

Nel **vecchio ordinamento** si poteva operare solo un mutamento di *tipo sociale* e non certo un passaggio da o ad un contratto associativo ad un altro



## La disciplina giuridica

La nuova normativa dilata la sfera di applicabilità dell'istituto della trasformazione:



da società ad enti associativi e viceversa

*non si ha solo mutamento di tipo ma anche di scopo*


- Art. 2500-*septies*: da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
- Art. 2500-*octies*: da consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali.

## La disciplina giuridica

Art. 14 L. 127/1971 (Legge Basevi)

Art. 2500-*octies*

E' vietata espressamente la trasformazione da società cooperativa a mutualità prevalente a società lucrativa  
(è permessa la trasformazione inversa - art. 2500-*septies*)




Volontà di evitare elusioni dei vincoli cui sottostanno le cooperative in materia di destinazione del loro patrimonio.


Deroga: TUB D.Lgs. 385/1993 ammette trasformabilità banche popolari in spa ed anche la fusione delle prime nelle seconde, con delibera presa a maggioranza.

# La disciplina giuridica

L'ambito di trasformabilità nel nuovo ordinamento è il seguente:



# La disciplina giuridica



## La disciplina giuridica

**Alcune operazioni, che sotto il profilo economico aziendale possono considerarsi “trasformazioni”, sono escluse dal novero di quelle che rientrano nell’istituto:**

impresa individuale → società

impresa familiare → società

**Vi è invece ricompresa la possibilità di coinvolgere nel procedimento di trasformazione anche società semplici**

*Art. 2500-ter “trasformazione di società di persone”*

**La trasformazione può attuarsi anche in situazioni nuove rispetto al passato:**

- società sottoposte a procedure concorsuali
- società in liquidazione

(“purché non vi siano incompatibilità con la procedura”);

**E’ possibile la trasformazione di una società di capitali con socio unico sia in società di capitali di altro tipo, sia in società di persone, con obbligo successivo (entro sei mesi) di ricostituire la pluralità dei soci.**



## La disciplina giuridica: l'atto (art. 2500 c.c.)

\*deve avere la forma prescritta per il tipo di società prescelto:

- da S.P. a S.C. occorre l'atto pubblico;
- da S.P. a S.P. è sufficiente la scrittura privata autenticata;
- da S.C. a S.P. occorre l'atto pubblico (è una modifica dell'atto costit.);
- da S.C. a S.C. occorre l'atto pubblico;

\*deve contenere le indicazioni prescritte per il tipo di società adottato:

**art. 2328 per le S.p.A., 2454 per S.A.p.A., 2463 per S.r.l., 2295 per S.n.c., 2316 per S.a.s.;**

\*nella trasformazione eterogenea, deve rispettare le disposizioni prescritte per la costituzione/estinzione delle società commerciali interessate e per la estinzione/costituzione dell'ente coinvolto;

\*deve essere assoggettato alla pubblicità prescritta sia per il tipo di società prescelto che per quello che viene abbandonato.

## La disciplina giuridica: la decorrenza della trasformazione

- nella trasformazione omogenea gli effetti si producono dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti (art. 2500 c.c., terzo comma);
- nella trasformazione eterogenea gli effetti si producono decorsi 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti (art. 2500 novies);
- non sussiste possibilità di anticipare o posticipare effetti reali dell'operazione;
- non è possibile far retroagire, ai soli effetti contabili, la trasformazione rispetto alla data di effetto reale;
- la retrodatazione non è consentita neanche agli effetti fiscali.

## La disciplina giuridica: l'invalidità dell'atto

Per privilegiare la certezza dei rapporti giuridici, eseguita la pubblicità non può più pronunciarsi l'invalidità dell'atto di trasformazione (art. 2500 bis);

se il procedimento è inficiato da vizi o comportamenti illegittimi, i soci ed i terzi danneggiati da un illegittimo procedimento di trasformazione avranno unicamente il diritto al risarcimento.

➡ si ha una traslazione dal piano reale dell'invalidità a quello obbligatorio del risarcimento del danno;

### CHI RISPONDE DEL DANNO?

Chi, con il proprio comportamento doloso o colposo ha violato le norme di legge o statutarie favorendo illegittimamente l'efficacia della trasformazione e provocando un danno ai soci o terzi.

N.B. Se la struttura societaria è inficiata da gravi vizi di forma o contenuto, si può applicare l'art. 2332 c.c. (nullità della società), con la conseguenza che l'atto perde la propria efficacia e inizia la procedura liquidatoria

## La disciplina giuridica: la trasformazione omogenea da S.P. a S.C.


### Le maggioranze necessarie

Ai sensi dell'art. 2500 ter c.c., in deroga al principio cardine delle S.P., per le quali le delibere che modificano l'atto costitutivo devono prendersi all'unanimità, la deliberazione di trasformazione deve essere presa dai soci a **maggioranza**, in base alla parte attribuita a ciascuno agli utili.

 favore del legislatore per le trasformazioni evolutive



## La tutela dell'effettività del capitale sociale



### La perizia di trasformazione (per evitare annacquamenti)

**Art. 2500-ter:** il capitale della società risultante dalla trasformazione (di S.P. in S.C.) deve essere determinato sulla base dei VALORI ATTUALI degli ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465. Si applicano altresì, nel caso di S.p.A. o di S.A.p.A., il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343.


**Disciplina dei conferimenti**

Responsabilità del perito

Revisione entro 180 gg

Riduzione del capitale se  $\Delta > \frac{1}{5}$

## continua **La perizia di trasformazione : il contenuto**

 conferisce beni in natura o crediti a titolo di capitale in una S.p.A., S.A.p.A. o S.r.L. deve presentare la relazione giurata di un esperto\* contenente:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- b) i criteri di valutazione adottati;
- c) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

\*nelle S.r.L. deve essere un esperto o una società di revisione iscritti nell'albo dei revisori contabili; nelle S.p.A. o S.A.p.A. l'esperto è designato dal tribunale nel cui circondariato ha sede la società.

L'esperto è sottoposto alla responsabilità civile per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi e alla responsabilità penale prevista dall'art. 64 C.P.C.

continua

## **La perizia di trasformazione : le finalità**

E' prescritta per attestare l'entità del patrimonio della società risultante dalla trasformazione (necessaria nelle evolutive, non necessaria da S.r.L. a S.p.A., S.A.p.A. e viceversa).

Rappresenta un adempimento critico poiché l'operazione si riconnette alla volontà dei soci di modificare il regime delle proprie responsabilità patrimoniali nei confronti dei terzi (è necessaria anche quando il patrimonio è costituito solo da denaro).

E' stranamente non necessaria per la trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500 octies).

## **La perizia di trasformazione : la pubblicità**

La perizia di trasformazione deve essere allegata all'atto di trasformazione e sottoposta a pubblicità nel Registro delle Imprese

## La perizia di trasformazione: gli effetti

Il valore accertato dal perito per ogni elemento patrimoniale rappresenta il limite massimo per l'iscrizione delle attività ed il limite minimo per l'iscrizione delle passività nella contabilità e, quindi, nei futuri bilanci.

Si determina così un limite massimo per il valore del patrimonio netto.

Se la trasformazione è in S.p.A. o S.A.p.A. si applicano il 2°, 3° e 4° comma dell'art. 2343 c.c.:

- 2°: responsabilità del perito per i danni causati;
- 3°: entro 180 gg amministratori devono revisionare la stima (le azioni restano inalienabili e depositate presso sede);
- 4°: si deve ridurre il capitale se il valore accertato è inferiore di oltre 1/5.



## ➡ **La perizia di trasformazione: problematiche valutative**

N.B. La valutazione **non deve tenere conto dell'avviamento**, poiché l'articolo **Art. 2500 ter, gli ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO** "devono valutarsi sulla base dei VALORI ATTUALI e non di "criteri di funzionamento"

Il legislatore conosce bene la natura e l'origine del concetto di avviamento perché, per esempio, nell'art. 2437 ter c.c. dice che la valutazione deve tener conto "della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali".

Infatti, non è coerente rilevare l'avviamento, che è iscrivibile solo se acquisito onerosamente prima della trasformazione, previa valutazione della sua utilità futura.

Ne consegue che, per evitare artificiosi ampliamenti del P.N., il metodo da utilizzare è quello patrimoniale semplice. L'esperto dovrà comunque procedere anche sulla base di metodi reddituali per valutare la congruità del metodo patrimoniale e per accertare l'eventuale presenza del Badwill.

In pratica, si deve determinare un V.E. al fine di accertarne la capienza rispetto al P.N.



## **La perizia di trasformazione: la forma**

Dovrà contenere una parte **descrittiva**, in cui si illustrano compiutamente...

- i. tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, con finalità anche inventariali
- ii. le attività di verifica effettuate;
- iii. i criteri di valutazione adottati;
- iv. le eventuali difficoltà incontrate.

...ed una parte **quantitativa** avente la forma ed il contenuto del bilancio di esercizio (situazione patrimoniale).



## La tutela dei soci che non hanno concorso alla decisione

Ai soci assenti, dissenzienti o astenuti spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2289 c.c..

**Art. 2289 c.c.:** Il socio ha diritto, entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ad una somma di denaro da quantificarsi sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e sulla base di una quota parte degli utili e delle perdite relative alle operazioni in corso.

**Cassazione 14/3/2001:** La situazione patrimoniale deve considerare il valore dell'avviamento (anche negativo)

## ➔ **La tutela dei soci che non hanno fatto valere il diritto di recesso**

Le azioni o le quote devono essere assegnate a ciascun socio in proporzione alla partecipazione originaria (non si devono originare cambiamenti di “peso” all’interno della compagine sociale, cioè le percentuali di partecipazioni devono rimanere le stesse).

**UNICA ECCEZIONE:** la capitalizzazione delle prestazioni del socio d’opera

Al socio d’opera è riconosciuta la stessa partecipazione detenuta in origine nelle società di persone ma, nella considerazione del fatto che le prestazioni di servizi possono essere conferite soltanto nelle S.P. (o nelle S.r.L. con particolari cautele), senza imputazione a capitale. Ciò significa che si deve ridurre la partecipazione degli altri soci.

In mancanza di previsione sulla percentuale, la partecipazione è determinata dai soci o in caso di disaccordo dal giudice.


## La tutela dei creditori sociali

Ai sensi dell'art. 2500 quinquies, per le obbligazioni sorte posteriormente alla pubblicità risponde solo la società, mentre per quelle sorte anteriormente permane anche la garanzia del patrimonio dei soci.

In altri termini, la trasformazione non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente.

**ECCEZIONE:** i creditori sociali che danno il loro consenso alla trasformazione liberano i soci illimitatamente responsabili e perdono la possibilità di rifarsi sul loro patrimonio personale.

**N.B.** il consenso si **presume** se i creditori ai quali la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi (...), non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.



# La disciplina giuridica: la trasformazione omogenea da S.C. a S.P.

## ➔ Le maggioranze necessarie

Ai sensi dell'art. 2500 sexies, la delibera di trasformazione deve adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

**S.p.A.:** 50% C.S. in 1° convocazione; 1/3 C.S. in 2° convocazione \*;

**S.A.p.A.:** stesse maggior. delle S.p.A. + voto unanime accomandatari \*;

**S.r.L.:** 50% C.S. in prima e seconda convocazione ♣.

A tutela dei soci che assumeranno responsabilità personale illimitata è richiesto il loro voto favorevole, anche perché risponderanno illimitatamente pure per le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla trasformazione.

\*Atto costitutivo (A.C.) può prevedere maggioranze superiori (no unanimità);

♣ A.C. può prevedere maggioranze superiori (anche unanimità) o inferiori.

**N.B.** La trasformazione non è consentita se la S.p.A. (o S.A.p.A.) ha emesso un P.O. o detiene azioni proprie; non è favorita dal legislatore perché sintomatica dell'involuzione della società.

## ➡ **La tutela del socio assente o dissenziente**

Il socio assente o dissenziente ha diritto di recesso e di ottenere entro 180 giorni la liquidazione della propria quota in base:

- alla consistenza patrim. della società e sue prospettive reddituali, nonché al valore di mercato delle azioni (S.p.A., S.A.p.A.);
- al valore di mercato del patrim. sociale (S.r.L.).

## ➡ **La tutela dei soci**

Per consentire una scelta consapevole, gli amministratori redigono una relazione illustrativa (dei motivi e degli effetti della transf.) che rimane depositata nella sede per i 30 gg che precedono l'assemblea. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o azioni.

## ➡ **L'atto di trasformazione**

Atto pubblico, da depositarsi entro 30 giorni (a cura del notaio) presso il R.d.I.. Ad iscrizione avvenuta, la trasformazione acquista efficacia e diviene definitiva

## La disciplina giuridica: la trasformazione omogenea tra S.P.

Non è disciplinata dal C.C..

Per analogia, si applicano i seguenti principi:

1. la delibera deve assumersi con il **consenso unanime** dei soci, senza il rispetto di particolari modalità assembleari;
2. forma dell'atto: scrittura privata autenticata;
3. i soci di S.N.C. o di S.S. che diventano accomandanti nella S.A.S. continuano a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, salvo il consenso dei terzi (per analogia art. 2290 c.c. - socio uscente);
4. I soci accomandanti di S.A.S. che divengono soci di S.N.C. o S.S. rispondono personalmente e illimitatamente anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione (per analogia art. 2269 c.c. -ingresso del nuovo socio);
5. L'effettività del C.S. non deve essere particolarmente tutelata.



# La disciplina giuridica: la trasformazione omogenea tra S.C.

Non è disciplinata dal C.C..

Per analogia si applicano i seguenti principi:

- occorre il metodo assembleare con le maggioranze previste per la trasformazione omogenea regressiva;
- forma dell'atto: atto pubblico;
- diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti;
- non si può porre in essere da S.p.A. o S.A.p.A. a S.r.L se esiste un prestito obbligazionario o se la società detiene azioni proprie (salvo che non si provveda ad estinguere il prestito o alienare le azioni).

# La disciplina giuridica: la trasformazione omogenea di S.P. riepilogo

## Art. 2500-ter e segg.

- principio maggioritario (salvo statuto) valido per evolutiva;
- serve comunque unanimità se non evolutiva;
- il socio dissenziente può recedere;
- gli adempimenti sono:
  - ✓ Istanza per nomina perito (solo x SpA e SApA);
  - ✓ Nomina del perito (ad opera di Tribunale o soci);
  - ✓ Redazione perizia (ad opera del perito);
  - ✓ Decisione/atto di trasformazione (maggioranza...);
  - ✓ Iscrizione atto nel R.I. (effetti e non annullabilità);
  - ✓ Verifica valutazioni peritali (solo SpA e SApA).

## La disciplina giuridica: la trasformazione omogenea di S.C. riepilogo

- principio maggioritario (salvo statuto) con quorum previsti per le modifiche dello statuto (serve comunque consenso dei soci che avranno responsabilità illimitata);
- se la T. è involutiva amministratori devono redigere relazione con motivazioni ed effetti dell'operazione (ad esclusivo beneficio dei soci);
- gli adempimenti sono:
  - ✓ Redazione relazione degli amministratori (deve essere depositata nella sede per i 30 gg. antecedenti all'assemblea);
  - ✓ Convocazione assemblea dei soci;
  - ✓ Decisione dei soci con le maggioranze necessarie;
  - ✓ Iscrizione nel R.I. (si produce l'effetto e la T. non è più annullabile).

# La disciplina giuridica: la trasformazione eterogenea da S.C.

## Art. 2500 septies

➡ contratto di società muta di scopo per essere destinato all'esercizio non di attività lucrative ma di attività:

- ✓ non lucrative (es.: associazioni non riconosciute, fondazioni e cooperative);
- ✓ di mero godimento del patrimonio (comunione d'azienda);
- ✓ di servizi a favore di imprenditori associati (consorzi).
- Si applicano le disposizioni della omogenea involutiva
  - ✓ serve relazione la relazione degli amministratori;
  - ✓ il socio dissenziente può recedere;
  - ✓ forma dell'atto: atto pubblico, con indicazioni previste per ente adottato;
  - ✓ i soci hanno il diritto a ricevere una partecipazione proporzionale al valore della loro quota o azioni (**NO** nella fondaz. dove i soci cedono i beni e li destinano ad un dato scopo, per cui il patrimonio non appartiene a nessuno).
- Serve maggioranza dei 2/3 ed il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

## ➡ Adempimenti

1. Redazione della relazione degli amministratori (deve essere depositata nella sede per i 30 gg. antecedenti all'assemblea);
2. Convocazione assemblea dei soci;
3. Decisione dei soci con le maggioranze dei 2/3 degli aventi diritto al voto (deroga per comunione di azienda);
4. Iscrizione nel R.d.I..

## ➡ La decorrenza della trasformazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 2500 c.c. e comunque salvo il consenso dei creditori sociali, la trasformazione produce effetto dopo 60 gg. dall'iscrizione nel R.d.I.. Durante tale periodo i creditori possono fare opposizione a norma dell'art. 2445 c.c. (riduzione volontaria del C.S.). Il tribunale competente, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società presta idonea garanzia, può disporre che la trasformazione abbia luogo nonostante l'opposizione. <sup>37</sup>

## ➔ La trasformazione da S.C. in comunione d'azienda

- Il complesso produttivo non deve essere gestito direttamente dai nuovi comproprietari per evitare che si costituisca una società di fatto.
- I nuovi comunisti avranno il diritto di goderla, in proporzione alla rispettiva partecipazione, affidando ad altri la gestione con un contratto di affitto o usufrutto.
- La deliberazione di trasformazione deve essere approvata all'unanimità perché i partecipanti alla comunione assumono responsabilità illimitata.

## La disciplina giuridica: la trasformazione eterogenea in S.C.

### ➔ Art. 2500 *octies* c.c.

Riguarda i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni.

Sono escluse le associazioni non riconosciute per evitare che la trasformazione diventi lo strumento per cui conseguire la personalità giuridica, evitando gli adempimenti previsti.

Sono escluse le fondazioni bancarie (art. 223-*octies* disp.att.trans.), le associazioni e le fondazioni costituite ante 01/01/04 se con la trasformazione vengono distratti fondi o valori creati con i contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione (a meno che non si versino le relative imposte).

Sono escluse le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità ed oblazioni dal pubblico.

## ➡ **Le maggioranze necessarie**

La delibera di trasformazione deve essere assunta:

- nei consorzi: maggioranza assoluta dei consorziati, in deroga al principio dell'unanimità (favore del legislatore);
- nelle comunioni d'azienda: all'unanimità;
- nelle società consortili e nelle associazioni ricon.: maggioranza prevista dalla legge o dallo statuto per lo scioglimento anticipato;
- nelle fondazioni: è disposta dall'autorità governativa su proposta dell'organo competente.

## ➡ **Il capitale sociale della nuova società**

Il capitale sociale della società è assegnato agli associati in parti uguali, salvo diverso accordo fra gli stessi. Le azioni o quote risultanti dalla trasformazione delle fondazioni è assegnato, con disposizione dell'autorità governativa, ad altri Enti che hanno finalità analoghe.

## ➡ **La decorrenza: vedi lucido n. 37**



continua

## ➔ Problematiche aperte

- Comunioni d'azienda e consorzi: la T. sembra più un conferimento;
- Perizia di stima: incongruo non richiederla quando è invece prevista per le evolutive.

## ➔ Puntualizzazioni

- Le società possono trasformarsi in associazioni non riconosciute (e non "riconosciute"): ratio sta nella volontà di pretendere il rispetto della procedura per il riconoscimento (art. 12 c.c.);
- Perché un'associazione non riconosciuta non può trasformarsi in società mentre può farlo un consorzio o addirittura una comunione di impresa?

## ➔ Trasformazione di cooperative non a mutualità prevalente

Art. 2545-decies

### Condizioni

- è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci;
- se i soci sono meno di 50: favorevoli almeno i 2/3;
- se i soci sono più di 10.000: favorevoli i 2/3 dei votanti (se presenti all'assemblea almeno il 20% dei soci);
- devoluzione del valore effettivo del patrimonio ai fondi promozione e sviluppo, dedotti il capitale versato e rivalutato, i dividendi non distribuiti e le eventuali ulteriori somme necessarie per costituire al minimo il capitale della società risultante dalla trasformazione.

Art. 2545-undecies: relazione giurata di esperto nominato dal Tribunale

## Adempimenti

- Istanza al Tribunale per nomina perito;
- Nomina perito;
- Redazione perizia;
- Convocazione assemblea dei soci;
- Decisione di trasformazione (con maggioranze viste);
- Iscrizione dell'atto nel R.I. (si produce l'effetto e la T. non è più annullabile);
- Devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici (nella delibera di T.).

## Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: la relazione di stima

Per le **trasformazioni omogenee evolutive** (da S.P. a S.C.) l'art. 2500 ter impone la redazione di una relazione di stima, per stabilire, in base ai prezzi correnti, il valore attuale del complesso aziendale, quindi il limite max da attribuire al C.S..

Tale relazione si sostanzia nel cd *Bilancio Straordinario di Trasformazione*.

Ad evidenza, nessuna relazione è obbligatoria per le altre trasformazioni omogenee.

Per le **trasformazioni eterogenee evolutive**, pur in assenza di specifica previsione, si ritiene di dover far riferimento alla norma generale di cui all'art. 2500 c.c. che prevede che la trasformazione in S.C. debba risultare da atto contenente le indicazioni previste per il tipo adottato. Si ritiene dunque di dover applicare in via analogica l'art. 2343 e 2465.

Per le trasformazioni eterogenee regressive non occorre alcuna perizia.

## Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: la relazione di stima

La relazione di stima deve riferirsi ad una data non anteriore a oltre 4 mesi prima alla data in cui è deliberata la trasformazione, per garantirne la massima aderenza con la situazione "reale".

Nella predisposizione l'esperto deve:

1. Assicurarsi che gli amministratori abbiano predisposto un bilancio infrannuale, comprensivo delle scritture di assestamento;
2. Verificare la contabilizzazione di ogni posta attiva e passiva, eliminando quelle superflue e aggiungendo quelle necessarie;
3. Valorizzare a prezzi correnti ogni posta;
4. Determinare, per differenza, il valore attuale del patrimonio della trasformanda, che rappresenta il limite max da attribuire al capitale della società risultante dalla trasformazione.

## Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: le scritture contabili

Il cambiamento da una tipologia ad un'altra teoricamente divide l'esercizio amministrativo in due parti:

1. La prima che va dall'inizio del periodo alla data in cui la trasformazione diviene efficace;
2. La seconda che va dalla data di efficacia a quella di chiusura dell'esercizio

Nella trasformazione tra due società dello stesso tipo tale suddivisione è priva di conseguenze pratiche, dato che la società rimane sottoposta alla stessa normativa civilistica e fiscale.

Quando invece si realizza il passaggio da un tipo di società ad un altro, si devono applicare regimi normativi civilistici e fiscali diversi per le due frazioni di esercizio. In questo caso è dunque opportuno anche nella pratica dividere l'esercizio sociale in due parti e determinare, per ciascuna di esse, il relativo reddito da sottoporre alle diverse regole.

Si deve pertanto redigere un *bilancio infrannuale* alla data di efficacia della trasformazione per consentire la divisione dell'esercizio.

## Il profilo tecnico-contabile della trasformazione: il conto "rettifiche di trasformazione"

La posta contabile "rettifiche di trasformazione" è un conto transitorio nel quale vengono fatte confluire le variazioni intervenute negli elementi patrimoniali attivi e passivi a seguito delle valutazioni assegnate nella relazione di stima.

Al conto in oggetto possono quindi confluire:

- 1.L'annullamento di poste attive alle quali in sede di trasformazione non viene attribuito alcun valore;
- 2.L'annullamento di poste passive;
- 3.L'adeguamento di attività e passività ai valori di perizia.

In definitiva il conto rettifiche di trasformazione si presenta c.s.

---

Annullamento attività Minori valori alle attività Maggiori valori per le passività <i>Saldo a incremento del P.N.T.</i>
--

---

Annullamento passività Minori valori alle passività Maggiori valori per le attività <i>Saldo a decremento del P.N.T.</i>
---